



CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **14**

d'ordine del verbale

Data **28/01/2013**

Oggetto: Legge Regionale 15 Ottobre 2012, n° 49 e s.m.i. .Adozione atto ai sensi dell'art.1 comma 2 - Provvedimenti.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore 19.00, nella solita sala comunale delle adunanze. Convocato nei modi di legge e previo avvisi notificati ai Sigg.ri Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione alla quale hanno partecipato i seguenti Consiglieri, come da appello nominale.

	Cognome e Nome	Presente		Cognome e Nome	Presente
1	ANGELUCCI ROBERTO	no	10	NUNZIATO MASSIMO	si
2	BRUNO ENRICO MARIA	si	11	CORRADO GABRIELLA	si
3	CAPPELLETTI CARMINE	si	12	PAOLINI ROCCO	si
4	DI GIROLAMO TINA	si	13	PIROZZI ALFONSO	si
5	DI PALMA REMO	si	14	TODISCO GRANDE FRANCESCO	si
6	DI RENZO STEFANO	si	15	D'AMARIO DANIELE	si
7	IURESCIA ANTONIO	si	16	DE FELICE CARLO	no
8	LA BARBA DONATO DOMENICO	si	17	LUCIANI ANTONIO	si
9	MORONI FRANCO	si			

Sono presenti n. 15 Consiglieri. Sono assenti n. 2 Consiglieri. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco, coadiuvato dal Dirigente Arch. OLIVIERI ROBERTO, incaricato della redazione del Verbale.

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Dott. Todisco Grande Francesco, nella sua qualità di Presidente pone all'esame del Consiglio Comunale l'argomento in oggetto riportato al n. 14 giusto invito diramato in data 25/01/2013 prot. n. 3264.

Relaziona in merito all'argomento il Vice Sindaco con delega all'Urbanistica Vincenzo Di Lorenzo, su invito del Presidente.

L'Assessore, nell'illustrare l'argomento comunica che vi è un emendamento proposto dal Sindaco.

Alle ore 21:05, su proposta del Consigliere Di Renzo viene votata all'unanimità dei presenti, con votazione palese, una sospensione di 10 minuti.

Consiglieri presenti **13** assenti **4** (Angelucci - De Felice e prima della votazione i Consiglieri La Barba - Pirozzi).

Alle ore 21:30 accertata, in seguito ad appello nominale la presenza di n. **15** Consiglieri (assenti i Consiglieri Angelucci - De Felice), il Presidente del Consiglio dichiara ripresa la seduta.

Intervengono a seguire più Consiglieri, il Sindaco e l'Assessore Di Lorenzo.

Si prende atto dunque della presentazione di n.1 emendamento da parte del Sindaco (**All. 1**).

Interviene il Consigliere Di Renzo Capogruppo del gruppo consiliare "Democratici per Francavilla" e propone al Consiglio un emendamento sul quale il Dirigente Olivieri esprime il parere tecnico favorevole (**All. 2**);

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Cappelletti Capogruppo consiliare "FLI" e propone al Consiglio n. 2 emendamenti firmati dai Consiglieri Moroni, Nunziato, D'Amario, Cappelletti, De Felice (**All. 3 e 4**).

L'emendamento allegato n. **3** ha il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Olivieri.

L'emendamento allegato n. **4** ha il parere tecnico negativo espresso dal Dirigente Olivieri ed il Consigliere Cappelletti dichiara di ritirarlo.

A votazione vengono messi soltanto gli emendamenti contraddistinti dai numeri **1, 2 e 3**.

Si procede alla votazione dell'emendamento n. **1**.

con nessun astenuto, n. 9 voti favorevoli e 6 voti contrari (Cappelletti, D'Amario, Nunziato, La Barba, Di Renzo, Moroni) espressi per alzata di mano dai **15** Consiglieri presenti (assenti i Consiglieri Angelucci -De Felice), viene approvato.

Si procede alla votazione dell'emendamento n. **2**.

con 3 voti astenuti (D'Amario, Nunziato, Moroni), n. 2 voti favorevole (Di Renzo- La Barba) e n. 10 voti contrari espressi per alzata di mano dai **15** Consiglieri presenti (assenti i Consiglieri Angelucci - De Felice) viene respinto.

Si procede alla votazione dell'emendamento n. **3**.

con 2 voti astenuti (Di Renzo – La Barba), n. 4 voti favorevole (Cappelletti - D'Amario – Nunziato -Moroni) e n. 9 voti contrari espressi per alzata di mano dai **15** Consiglieri presenti (assenti i Consiglieri Angelucci - De Felice) viene respinto.

Si pone dunque a votazione il testo della proposta di seguito indicata e come risultante dall'emendamento approvato (**All.1**); l'esito della votazione viene nel corpo della stessa riportato.

Gli esiti della discussione e degli interventi sono interamente riportati nella trascrizione della registrazione d'aula (**All. 5**).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- ♣ che ai sensi del *comma 9 dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70* convertito, con modificazioni, dalla *Legge 12/07/2011 n. 106, "al fine di incentivare la razionalizzazione del*

patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi”;

- ♣ che ai sensi di tale norma resta comunque *“fermo il rispetto degli standard urbanistici e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia”;*
- ♣ che la Regione Abruzzo, in attuazione del *comma 9 dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70* convertito, con modificazioni, dalla *Legge 12/07/2011 n. 106*, ha emanato la **L.R. n. 49 del 15 ottobre 2012**, pubblicata nel B.U.R.A. del 31 ottobre 2012, n. 56, che reca norme per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la promozione della riqualificazione delle aree degradate, la riqualificazione degli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione o da rilocalizzare e lo sviluppo della efficienza energetica e delle fonti rinnovabili;
- ♣ che tale norma è stata integrata e modificata con **L.R. n. 62 del 18 dicembre 2012**, pubblicata nel B.U.R.A. del 21 dicembre 2012 n. 92, serie speciale;
- ♣ che il comma 2 dell'art. 1 L.R. 49/2012 dispone che *“con deliberazione di Consiglio comunale i Comuni possono, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, decidere, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone ed al loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici dei piani attuativi, di avvalersi, su tutto il territorio comunale o parti di esso, delle misure incentivanti previste dall'art. 3, commi 2 e 4 e dall'articolo 4, commi 2, 4 e 5 della presente legge”;*
- ♣ che il comma 2 bis della stessa norma prevede che con lo stesso atto deliberativo i Comuni possono individuare le zone del territorio comunale all'interno delle quali devono essere rispettate le altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti;
- ♣ *che la L.R. 62/2012, oltre ad apportare modifiche alla L.R. 49/2012, ha prorogato l'applicazione della L.R. 16/2009 fino al 31 dicembre 2014;*

Atteso che

- ♣ con la riforma del Titolo V della Costituzione sono state trasferite alle Regioni le competenze concorrenti tra cui quella in materia di assetto del territorio;
- ♣ che con l'art. 75 della Legge Regionale 70/95 la Regione Abruzzo ha trasferito la competenza dell'approvazione degli strumenti urbanistici alle Provincie;
- ♣ che con l'art. 42 c.2) della Legge Regionale 11/99 la Regione Abruzzo ha trasferito la competenza dell'approvazione degli strumenti urbanistici ai Comuni;

Osservato

- ♣ quindi che la Costituzione e la sua scalare applicazione, pone le competenze concorrenti, tra cui quella in materia di assetto del territorio, in capo ai Comuni;

Considerato

- ♣ che al fine di valutare il patrimonio edilizio e di vedersi rappresentare uno stato aggiornato del sistema urbano che tenga conto dell'attuale sviluppo, del livello e della qualità delle infrastrutture, della dotazione di standard, il Comune di Francavilla al Mare ha fatto predisporre uno studio ad un gruppo di lavoro congiunto Comune/Università, istituito a seguito di apposita convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale di Francavilla al Mare e le Cattedre di Urbanistica

- (Prof. Roberto Mascarucci) e di Tecnologia delle Costruzioni (Prof.ssa Cristina Forlani) della Facoltà di Architettura di Pescara dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara;
- ⤴ che la ricerca è stata finalizzata ad un'accurata ricognizione dello stato del territorio comunale, delle relative dotazioni urbanistiche e del sistema antropico più in generale, allo scopo di acquisire dati oggettivi sugli andamenti socioeconomici, sugli aspetti urbanistici, sulla consistenza del patrimonio edilizio, sulle caratteristiche qualitative e quantitative degli edifici, sul funzionamento del sistema urbano nel suo complesso;
 - ⤴ che lo studio ha riguardato l'acquisizione di elementi di conoscenza e che dall'analisi è risultato un quadro compiuto della situazione attuale organizzato secondo i seguenti punti:
 - ricostruzione delle fasi di pianificazione urbanistica;
 - indagine sulla saturazione delle aree residenziali;
 - ricognizione dello stato dei vincoli;
 - lettura della situazione del patrimonio edilizio
 - ⤴ che il predetto gruppo di studio ha consegnato una approfondita relazione (**Allegato A**) dalla quale si evidenzia che il territorio comunale si caratterizza per:
 - un sovraccarico antropico della fascia costiera;
 - una sotto dotazione dei servizi urbani;
 - una necessità di riconsiderazione del territorio rurale come area di riserva ecologica, ambientale, paesaggistica, turistica, agricola, non a disposizione dell'espansione della città;
 - una carenza di attività produttive industriali, artigianali, commerciali, terziarie, alternative al turismo della seconda casa.
 - ⤴ che in base a tali risultanze con Delibera n.100 del 31-12-2012 il Consiglio Comunale ha approvato un documento programmatico per una nuova politica urbanistica (**Allegato B**) indirizzato ad individuare le reali esigenze della popolazione e le azioni strategiche future, nelle quali lo sviluppo insediativo della città derivi non da una sua espansione ma dalla sua riqualificazione. Il documento si inserisce nell'ottica della città sostenibile immaginata nel 7° Programma Quadro Europeo, volto a integrare finalmente le nuove esigenze abitative, con limitrofi e spazi pubblici, per una città più a misura d'uomo nell'ambito anche di un miglioramento della qualità ambientale e sociale;
 - ⤴ che per ciò che riguarda il waterfront si ipotizza in tale documento un diradamento dell'edilizia esistente, incentivando una demolizione selettiva con ricostruzione in altezza e/o spostamento di volumetrie da far atterrare in altre aree (riduzione di superfici coperte allo scopo di favorire il soleggiamento invernale e il raffrescamento estivo degli edifici, aumento della dotazione di verde - e quindi la permeabilità del suolo - miglioramento della qualità generale dell'insediamento);
 - ⤴ il ddl in materia di valorizzazione delle aree agricole e di **contenimento del consumo del suolo**, approvato il 14 settembre 2012, dal Consiglio dei ministri;

Ritenuto

- ⤴ per quanto sopra, di doversi avvalere delle norme della Legge Regionale 49/2012 in maniera differenziata, nell'applicazione delle misure incentivanti che nella individuazione degli ambiti territoriali in cui applicarle in modo da evitare aumenti di volumetria nella fascia costiera già precisata con precedenti atti deliberativi sia le altre previsioni che potrebbero pregiudicare gravemente le politiche urbanistiche dell'Ente.
- ⤴ Ciò nell'ottica della riconosciuta autonomia delle Amministrazioni Locali di disciplinare e governare il proprio territorio contemperando le esigenze, auspiccate con le leggi statali e regionali in parola, di rilancio dell'economia con le esigenze di salvaguardare il giusto sviluppo ambientale, paesaggistico del proprio contesto urbano.

Dato atto

- ⤴ che con delibera n. 4 del 23 febbraio 2010 avente ad oggetto "legge regionale n. 16 del 19 agosto del 2009 e sue modifiche ed integrazioni – Provvedimenti" il Consiglio Comunale ha approvato le modalità applicative degli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della citata legge, la cui applicabilità è stata prorogata dalla legge regionale n. 49/2012 e successive modificazioni, al 31 dicembre 2014;
- ⤴ che la finalità della delibera ora ricordata era quella del miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della normativa sismica e del

- contenimento del consumo del territorio;
- ♣ che la delibera innanzi citata, al punto 4) del deliberato, in considerazione della particolarità del territorio comunale, ha escluso dall'applicazione della L.R. 16/2009 gli immobili e le porzioni di territorio individuati mediante applicazione dei seguenti criteri:
 - tutti gli immobili aventi le caratteristiche indicate all'art.2, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), della predetta L.R. 16/2009;
 - tutti gli immobili ricadenti nella zona 12 del PRG – Centro Storico;
 - tutti gli immobili ricadenti nelle aree ad elevato rischio idrogeologico (aree individuate nel P.A.I. Con lettere P2 e P3);
 - tutti gli immobili ricadenti nella Zona 18 del PRG – zona agricola soggetta a tutela paesistica;
 - tutti gli immobili ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta del PRG;
 - tutti gli immobili ricadenti nella Zona 15 (comparti A-B-C-D-E-F-G-H-L) e nella Zona 10 della fascia litoranea, nelle aree ricomprese tra:
 - > Viale Alcione e il Demanio Marittimo, partendo dal Confine con il Comune di Pescara, fino all'incrocio con via Sangro;
 - > via Figlia di Iorio ed il Demanio Marittimo;
 - >Viale Alcione ed il Demanio Marittimo nel tratto compreso tra via della Rinascita e Via Pola;
 - > Via Cristoforo Colombo e il Demanio Marittimo;
 - > Viale Nettuno e il Demanio Marittimo a partire da piazza della Stazione e fino all'inizio di via Gabriele D'Annunzio;
 - > Via Gabriele D'Annunzio e il Demanio Marittimo;
 - > Via F.P. Tosti e del Demanio Marittimo, fino al confine con il Comune di Ortona e i fabbricati che fronteggiano via F.P. Tosti, fino al suddetto confine;

Ritenuto

- ♣ che, nel permanere delle preesistenti condizioni di tutela, in considerazione delle peculiarità del territorio comunale, debbano essere esclusi dall'applicazione della Legge Regionale n. 49 del 15 ottobre 2012, come modificata dalla L.R. 62/2012, tutti gli immobili e tutte le porzioni di territorio già esclusi, con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2010, dall'applicazione della L.R. 16/2009;
- ♣ che nelle parti di territorio comunale non contemplate dalla citata delibera di consiglio comunale n. 4/2010, e dunque assoggettate alla normativa contenuta nella L.R. 16/2009, sia opportuno avvalersi delle disposizioni dettate dalla Legge Regionale 49/2012 e successive modifiche, con le seguenti distinzioni circa le misure incentivanti previste negli articoli 3 e 4, le condizioni e i criteri per le modifiche di destinazione d'uso previste nell'art. 5, nonché le modalità di applicazione di cui all'art. 9 e i criteri applicativi sulla cessione degli standard di cui al D.M. 1444/68:
 - **Applicazione art. 3 “misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali”**
 1. Salva la misura premiale di cui al comma 1 dell'art.3 della L.R. 49/2012 e successive modificazioni, e dunque il riconoscimento di una volumetria supplementare pari al 20% della volumetria edificata esistente al momento dell'entrata in vigore di detta legge, e fermo restando il rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 1444/68, integrati dall'art. 56, comma 7, del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Chieti, non è riconosciuta alcuna ulteriore misura premiale ex comma 2 del medesimo art.3;
 2. e' riconosciuta, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L.R. 49/2012 e successive modificazioni, la misura premiale da sommarsi a quella di cui sopra, pari al 10% della volumetria edificata esistente al momento dell'entrata in vigore di detta legge, qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe A, ai sensi della normativa vigente e per tali incrementi siano reperiti i relativi standard, anche attraverso la monetizzazione come prevista nel comma 2) dell'art. 3 citato;
 - **Applicazione art. 4 “misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso**

interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali”

1. salva la misura premiale di cui al comma 1, dell'art. 4, della L.R. 49/2012 e successive modificazioni, e dunque il riconoscimento di una volumetria supplementare pari al 10% della volumetria edificata esistente al momento dell'entrata in vigore di detta legge, laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard richiesti con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo, non è riconosciuta alcuna ulteriore misura premiale ex comma 2 dell'art. 4;
2. e' riconosciuta, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.R. 49/2012 e successive modificazioni, la misura premiale da sommarsi a quella di cui sopra, pari al 10% della volumetria edificata esistente al momento dell'entrata in vigore di detta legge, qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe B, ai sensi della normativa vigente e per tale intervento siano reperiti i relativi standard anche attraverso la monetizzazione secondo le modalità previste nel comma 2) del medesimo art. 4;
3. e' infine riconosciuta, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della L.R. 49/2012 e successive modificazioni, una ulteriore misura premiale da sommarsi a quelle di cui sopra, pari al 5% della superficie esistente esistente al momento dell'entrata in vigore di detta legge, qualora l'intervento di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali determini lo smantellamento e la bonifica di immobili censiti nel Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.) di cui alla L.R. 2 agosto 2009 n. 11, aventi una superficie minima di 100 mq. Che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dotati di coperture contaminate da amianto e per tale ampliamento siano reperiti i relativi standard, anche attraverso la monetizzazione secondo le modalità previste nel comma 2) del medesimo art. 4;

➤ Applicazione art. 5 “condizioni e criteri per le modifiche delle destinazioni d'uso”

l'articolo 5 viene recepito come formulato con la legge regionale escludendosi da parte dell'Amministrazione l'individuazione di altri casi di compatibilità o complementarietà delle destinazioni d'uso oltre a quelle già previsti dalla norma stessa. Sono comunque fatti salvi i casi di cambio di destinazione d'uso disciplinati dall'art. 14 delle NTA del PRG vigente, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28 agosto 2012 che continueranno ad essere applicati con le modalità stabilite e quindi con i criteri contenuti nel Regolamento denominato “*Criteri e modalità per determinare il plusvalore da applicare alla trasformazione delle case ed appartamenti per vacanze in residenze*”

➤ Applicazione art. 9 - “modifiche all'art. 11 della L.R. 16/2009”

Si prende atto della disposta proroga fino al 31 dicembre 2014 della Legge Regionale n. 16/2009, la cui applicazione al territorio comunale continuerà ad essere assicurata con le forme e le modalità dettate dalla delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 23 febbraio 2010.

CRITERI APPLICATIVI DELLA CESSIONE DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARD DI CUI AL D.M. 1444/68

Premesso che l'art. 56, comma 7, del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Chieti, per il Comune di Francavilla al mare, stabilisce in 24 metri quadrati per abitante la quota di standard da garantire, le aree da destinare a standard urbanistici possono essere identificate mediante i seguenti criteri:

- la dimensione delle aree di cessione da destinare a standard deve essere di almeno mq. 500,00 e localizzata lungo la via ordinaria. L'area, anche se non ricompresa nell'area di progetto, che all'interno del territorio comunale, viene destinata a spazio pubblico (parcheggio e/o verde), cioè destinata a standard urbanistico, deve essere resa fruibile ed attrezzata a totale cura e spese del proponente. I costi di manutenzione dell'area, sono a totale carico del proponente e dei suoi aventi

causa e, nel caso di condomini, inseriti nelle quote millesimali. Il progetto della sistemazione pubblica viene inserito nella richiesta di Permesso di Costruire e viene approvato dalla Ripartizione Urbanistica contestualmente con il rilascio del citato permesso. Le opere devono essere eseguite e dichiarate concluse prima della richiesta dell'agibilità;

- E'comunque consentita la monetizzazione della mancata cessione delle aree da destinare a standard, per le quali, allo stato, viene stabilito un valore pari ad € 150,00 per metro quadrato, salva diversa futura regolamentazione;
- per le aree di cessione da destinare a standard aventi superficie inferiore a mq 500,00, si dovrà obbligatoriamente dare corso alla monetizzazione stabilendo per esse un valore pari ad € 150,00 al metro quadrato. Il versamento del prezzo risultante dalla monetizzazione dovrà avvenire in quattro rate, coincidente con le scadenze previste per le urbanizzazioni secondarie;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di potersi avvalere delle norme della Legge Regionale n. 49/2012 e successive modificazioni nelle forme e con le modalità espresse in premessa;

RITENUTO di dover prendere atto della disposta proroga della Legge Regionale 16/2009 fino al 31 dicembre 2014;

VISTI i pareri favorevoli resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dai Dirigenti del Settore Tecnico e del Settore Finanziario, in merito alla regolarità tecnica e finanziaria della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'argomento è stata sentita la competente Commissione consiliare permanente la quale, nella seduta del 21 gennaio 2013, ha espresso parere favorevole;

VISTI

- la Legge Regionale n. 49/2012 e la Legge Regionale n. 62/2012;
- la Legge Regionale n. 16/2009;
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del T.U. Delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, in merito alle attuali competenze del Consiglio Comunale

L'emendamento allegato n. 4, sul quale è apposto il visto tecnico negativo del Dirigente Olivieri, viene, come detto sopra, ritirato dal Consigliere Cappelletti a nome dei proponenti.

Con la seguente votazione dell'atto nel suo complesso così come risultante in seguito all'approvazione, sopra riportata, dell'emendamento n. 1:

Presenti 15

nessun astenuto, n. 9 voti favorevoli e 6 voti contrari (Cappelletti - D'Amario - Di Renzo - La Barba - Moroni - Nunziato), espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti, (assenti i Consiglieri Angelucci -De Felice)

DELIBERA

- (1) le premesse e la narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 241/90;
- (2) di avvalersi delle norme della Legge Regionale n. 49/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 62/2012 nelle forme e modalità espresse in premessa, escludendo la sua applicabilità per gli immobili e per le stesse porzioni di territorio già esclusi dall'applicazione della L.R. 16/2009 come di seguito riportati:
 - tutti gli immobili aventi le caratteristiche indicate all'art.2, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), della predetta L.R. 16/2009;
 - tutti gli immobili ricadenti nella zona 12 del PRG – Centro Storico;

- tutti gli immobili ricadenti nelle aree ad elevato rischio idrogeologico (aree individuate nel P.A.I. Con lettere P2 e P3);
- tutti gli immobili ricadenti nella Zona 18 del PRG – zona agricola soggetta a tutela paesistica;
- tutti gli immobili ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta del PRG;
- tutti gli immobili ricadenti nella Zona 15 (comparti A-B-C-D-E-F-G-H-L) e nella Zona 10 della fascia litoranea, nelle aree ricomprese tra:
 - > Viale Alcione e il Demanio Marittimo, partendo dal Confine con il Comune di Pescara, fino all'incrocio con via Sangro;
 - > via Figlia di Iorio ed il Demanio Marittimo; - Viale Alcione ed il Demanio Marittimo nel tratto compreso tra via della Rinascita e Via Pola;
 - > Via Cristoforo Colombo e il Demanio Marittimo;
 - > Viale Nettuno e il Demanio Marittimo a partire da piazza della Stazione e fino all'inizio di via Gabriele D'Annunzio;
 - > Via Gabriele D'Annunzio e il Demanio Marittimo;
 - > Via F.P. Tosti e del Demanio Marittimo, fino al confine con il Comune di Ortona e i fabbricati che fronteggiano via F.P. Tosti, fino al suddetto confine;

(3) di avvalersi per la restante parte del territorio degli articoli 3, 4, 5 e 9, nonché dei criteri applicativi della cessione degli standard di cui al D.M. 1444/68 e art. 56, comma 7, del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Chieti, con le modalità di seguito riportate:

➤ **Applicazione art. 3 “misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali”**

3. Salva la misura premiale di cui al comma 1 dell'art.3 della L.R. 49/2012 e successive modificazioni, e dunque il riconoscimento di una volumetria supplementare pari al 20% della volumetria edificata esistente al momento dell'entrata in vigore di detta legge, e fermo restando il rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 1444/68, integrati dall'art. 56, comma 7, del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Chieti, non è riconosciuta alcuna ulteriore misura premiale ex comma 2 del medesimo art.3;
4. e' riconosciuta, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L.R. 49/2012 e successive modificazioni, la misura premiale da sommarsi a quella di cui sopra, pari al 10% della volumetria edificata esistente al momento dell'entrata in vigore di detta legge, qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe A, ai sensi della normativa vigente e per tali incrementi siano reperiti i relativi standard, anche attraverso la monetizzazione come prevista nel comma 2) dell'art. 3 citato;

➤ **Applicazione art. 4 “misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali”**

4. salva la misura premiale di cui al comma 1, dell'art. 4, della L.R. 49/2012 e successive modificazioni, e dunque il riconoscimento di una volumetria supplementare pari al 10% della volumetria edificata esistente al momento dell'entrata in vigore di detta legge, laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard richiesti con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo, non è riconosciuta alcuna ulteriore misura premiale ex comma 2 dell'art. 4;
5. e' riconosciuta, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.R. 49/2012 e successive modificazioni, la misura premiale da sommarsi a quella di cui sopra, pari al 10% della volumetria edificata esistente al momento dell'entrata in vigore di detta legge, qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe B, ai sensi della normativa vigente e per tale intervento siano reperiti i relativi standard anche attraverso la monetizzazione secondo le modalità previste nel comma 2) del medesimo art. 4;
6. e' infine riconosciuta, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della L.R. 49/2012 e successive modificazioni, una ulteriore misura premiale da sommarsi a quelle di cui sopra, pari al 5% della superficie esistente

esistente al momento dell'entrata in vigore di detta legge, qualora l'intervento di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali determini lo smantellamento e la bonifica di immobili censiti nel Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.) di cui alla L.R. 2 agosto 2009 n. 11, aventi una superficie minima di 100 mq. Che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dotati di coperture contaminate da amianto e per tale ampliamento siano reperiti i relativi standard, anche attraverso la monetizzazione secondo le modalità previste nel comma 2) del medesimo art. 4;

➤ **Applicazione art. 5 “condizioni e criteri per le modifiche delle destinazioni d'uso”**

l'articolo 5 viene recepito come formulato con la legge regionale escludendosi da parte dell'Amministrazione l'individuazione di altri casi di compatibilità o complementarietà delle destinazioni d'uso oltre a quelle già previsti dalla norma stessa. Sono comunque fatti salvi i casi di cambio di destinazione d'uso disciplinati dall'art. 14 delle NTA del PRG vigente, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28 agosto 2012 che continueranno ad essere applicati con le modalità stabilite e quindi con i criteri contenuti nel Regolamento denominato “*Criteri e modalità per determinare il plusvalore da applicare alla trasformazione delle case ed appartamenti per vacanze in residenze*”

➤ **Applicazione art. 9 - “modifiche all'art. 11 della L.R. 16/2009”**

Si prende atto della disposta proroga fino al 31 dicembre 2014 della Legge Regionale n. 16/2009, la cui applicazione al territorio comunale continuerà ad essere assicurata con le forme e le modalità dettate dalla delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 23 febbraio 2010.

CRITERI APPLICATIVI DELLA CESSIONE DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARD DI CUI AL D.M. 1444/68

Premesso che l'art. 56, comma 7, del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Chieti, per il Comune di Francavilla al mare, stabilisce in 24 metri quadrati per abitante la quota di standard da garantire, le aree da destinare a standard urbanistici possono essere identificate mediante i seguenti criteri:

- la dimensione delle aree di cessione da destinare a standard deve essere di almeno mq. 500,00 e localizzata lungo la via ordinaria. L'area, anche se non ricompresa nell'area di progetto, che all'interno del territorio comunale, viene destinata a spazio pubblico (parcheggio e/o verde), cioè destinata a standard urbanistico, deve essere resa fruibile ed attrezzata a totale cura e spese del proponente. I costi di manutenzione dell'area, sono a totale carico del proponente e dei suoi aventi causa e, nel caso di condomini, inseriti nelle quote millesimali. Il progetto della sistemazione pubblica viene inserito nella richiesta di Permesso di Costruire e viene approvato dalla Ripartizione Urbanistica contestualmente con il rilascio del citato permesso. Le opere devono essere eseguite e dichiarate concluse prima della richiesta dell'agibilità;
- E' comunque consentita la monetizzazione della mancata cessione delle aree da destinare a standard, per le quali, allo stato, viene stabilito un valore pari ad € 150,00 per metro quadrato, salva diversa futura regolamentazione;
- per le aree di cessione da destinare a standard aventi superficie inferiore a mq 500,00, si dovrà obbligatoriamente dare corso alla monetizzazione stabilendo per esse un valore pari ad € 150,00 al metro quadrato. Il versamento del prezzo risultante dalla monetizzazione dovrà avvenire in quattro rate, coincidente con le scadenze previste per le urbanizzazioni secondarie;

(4) trasmettere la presente delibera al Dirigente del Servizio Urbanistica per quanto di competenza;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza, con successiva e separata votazione, con nessuno astenuto, 9 voti favorevoli e 6 voti contrari (Cappelletti, D'Amario, Di Renzo, La Barba, Nunziato, Moroni) resa per alzata di mano dai **15** Consiglieri presenti (assenti i consiglieri Angelucci – De Felice), rende il presente atto immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto di cui al 4° comma dell' Art. 134 del T.U. 18.08.2000 n.267.



CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE

Medaglia d'Oro al Valor Civile
Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: SETTORE IV

OGGETTO: Legge Regionale 15 Ottobre 2012, n° 49 e s.m.i. .Adozione atto ai sensi dell'art.1 comma 2 - Provvedimenti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Francavilla al Mare, li 14/01/2013

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch.

OLIVIERI ROBERTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILITA'

ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Imputazione della spesa al capitolo _____ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno _____ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _____ che presenta sufficiente disponibilità.

Francavilla al Mare, li 14/01/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. FORESE ANTONIO

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale

Dott.ssa Carla Monaco

Il Presidente

Dott. Francesco Todisco Grande

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno **22/02/2013** e vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124,1° comma, D.Lgs. 267/2000.

Francavilla al Mare lì 22/02/2013

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Maria Pia Simone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno **28/01/2013**

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000).

ovvero

diverrà esecutiva il giorno

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3° comma, D.Lgs. 267/2000).

Francavilla al Mare, lì 22/02/2013

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Maria Pia Simone
